



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 14/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69397 del registro di segreteria,
proposto da:

B. S., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS,
nella qualità di erede di P. V., già nato OMISSIS ed ivi deceduto il
OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti
dall'avv. Claudio Fatta, presso il cui studio, sito a Palermo in via
Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo
PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi
dell'art. 28 c.g.c.: claudiofatta@pec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente

domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle

comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del Ministro *pro* –

tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

Il 14 gennaio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza

a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, P. V. ha convenuto in giudizio

l'INPS ed il Ministero dell'Interno, per ottenere la riliquidazione del

proprio trattamento pensionistico privilegiato ai sensi dell'art. 54 del

DPR n. 1092/73, quale ex dipendente del Dipartimento dei Vigili del

Fuoco e fino al transito nei ruoli tecnici, con attribuzione dell'aliquota

del 2,445% annuo sulla quota calcolata con il sistema retributivo, oltre

al pagamento dei maggiori ratei arretrati, maggiorati di interessi e

rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore

del procuratore antistatario.

Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di rientrare tra quei lavoratori

che, alla data del 31 dicembre 1995, non potevano far valere

un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, per i quali è applicabile il c.d. sistema misto, in base alla riforma introdotta con la legge n. 335 del 1995.

Limitatamente al trattamento privilegiato, e fino al transito nei ruoli tecnici, per la parte retributiva (quote A e B), sarebbe applicabile l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/73, concernente il personale militare, invece che quella del 35%, prevista dall'art. 44 dello stesso decreto per il personale civile. Ne conseguirebbe che, per la parte in "quota retributiva" della pensione, occorrerebbe procedere alla riliquidazione mediante la corretta applicazione dell'aliquota di legge, nonché alla liquidazione e al pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti, con decorrenza dalla data del pensionamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto d'aver applicato, con lotto n. 26 del 6.5.2022, una sentenza riguardante il trattamento privilegiato su rata di luglio 2022. Per quel che concerne il riconoscimento dell'aliquota del 2,44%, non ha contestato i fatti costitutivi della domanda, ma si è limitato a rilevare che, a tal fine, sarebbe necessario il decreto dell'Amministrazione di appartenenza, ad oggi non pervenuto. Infatti, in questo caso, l'Ente opererebbe quale mero ordinatore secondario di spesa, essendo la pensione in godimento anteriore al passaggio della decretazione diretta allo stesso INPS.

Ha concluso, pertanto, per la reiezione del ricorso, con

compensazione di spese; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che la competenza esclusiva in materia farebbe capo all'INPS.

Nel frattempo, a seguito del decesso del ricorrente, si è costituita volontariamente in giudizio l'erede B. S., facendo proprie tutte le domande e le argomentazioni articolate nel ricorso introduttivo.

All'udienza del 14 gennaio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha dedotto che la pensione sarebbe amministrata direttamente dal Ministero e che l'INPS rappresenterebbe un mero ordinatore secondario di spesa; ha insistito per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi, con distrazione.

Il difensore dell'INPS si è riportato alla memoria di costituzione.

Nessuno è comparso per il Ministero.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In via pregiudiziale, dev'essere evidenziato che, come correttamente argomentato dall'INPS, il trattamento pensionistico in questione è anteriore al passaggio della decretazione diretta allo stesso Istituto, che assume il ruolo di ordinatore secondario di spesa. Pertanto, l'eccezione del Ministero, incentrata sul proprio difetto di

legittimazione passiva, è del tutto destituita di fondamento.

In via preliminare di merito, dev'essere rilevato, altresì, che l'eccezione di prescrizione articolata dall'INPS è inammissibile, perché formulata in maniera del tutto generica e senza l'indicazione di criteri oggettivi di calcolo del termine.

Nel merito, la domanda dev'essere accolta.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, già al momento dell'entrata in vigore del DPR n. 1092 del 1973, era inquadrato nell'ambito dell'ordinamento civile. Infatti, con la legge n. 439 del 1961, erano stati soppressi i Corpi provinciali e la Cassa Sovvenzione Antincendi ed era stato istituito un unico Corpo a livello nazionale, a carattere civile.

Pur trattandosi indiscutibilmente di personale civile, l'art. 61 del DPR n. 1092 del 1973, collocato nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") – Capo II ("Personale militare"), prevede *expressis verbis* che vi siano applicabili le più favorevoli disposizioni in materia pensionistica dettate per il personale militare.

A fronte dell'intenzione legislativa di assimilare il trattamento di quiescenza ordinario dei vigili del fuoco a quello militare, non è corretto applicare alle quote A e B l'aliquota del 35%, prevista dall'art. 44 del DPR n. 1092 del 1973 per il personale civile.

La tesi trova conferma nella circolare dell'INPDAP n. 40 del 13.9.2005, dove viene testualmente suggerito che per i vigili del fuoco, "*per espressa disposizione legislativa*", siano applicabili, "*ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato*", "*le norme*

previste dall'articolo 61 del DPR 29 settembre 1973, n. 1092, in virtù dell'art. 11, comma 2, della legge n. 850/1973, così come sostituito dall'articolo 14 del D.L. 4 agosto 1987, convertito in legge n. 402/187".

"In particolare", prosegue la circolare, "al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto si applicano le disposizioni per il personale militare concernenti gli ufficiali, mentre al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili si applicano le disposizioni concernenti le corrispondenti categorie di militari (sottufficiali ed agenti)".

Poiché l'opzione legislativa è intervenuta in un momento in cui il Corpo dei Vigili del Fuoco era già innegabilmente inquadrato nell'ambito dell'ordinamento civile, appaiono chiaramente prive di pregio le contrarie argomentazioni usualmente incentrate sull'inapplicabilità dell'art. 61 del DPR n. 1092 del 1973, a seguito dell'evoluzione del relativo regime lavoristico, culminata nel D. Lgs. n. 139 del 2006.

Pertanto, si deve concludere che, al 31.12.1995, data di riferimento per il calcolo delle quote A e B della pensione, il trattamento di quiescenza dei vigili del fuoco era disciplinato dal Capo II del Titolo III del DPR n. 1092 del 1973.

In questo senso, è oramai la pressoché unanime giurisprudenza contabile (da ultimo, Sez. II Centr., sent. n. 53/2024).

Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, occorre rilevare

altresì che, ai sensi del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, egli rientra in quella categoria di lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, per i quali è applicabile il c.d. sistema misto.

Per questa categoria di dipendenti, la pensione viene scomposta in tre parti: 1) quota A, calcolata applicando sulla retribuzione pensionabile dell'ultimo anno di servizio l'aliquota di rendimento maturata al 31.12.1992; 2) quota B, determinata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l'aliquota maturata al 31.12.1995; 3) quota C, calcolata con il sistema contributivo.

In merito alla determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare per le parti A e B, si sono registrate nella prassi giurisprudenziale diverse tesi, talora contrapposte. Secondo alcune, sarebbe sempre applicabile il comma 1 dell'art. 54 del DPR n. 1092/73, sicché in ogni caso occorrerebbe fare riferimento a quella del 44% prevista in via generale per i militari; secondo altri, la norma sarebbe teoricamente riferibile soltanto ai militari che abbiano maturato i quindici anni di servizio, fino al ventesimo.

Sul punto, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM, secondo la quale la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre **1995** vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni", deve *"essere calcolata tenendo*

conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo".

Successivamente, con la sentenza n. 12/2021, le Sezioni Riunite hanno ulteriormente chiarito che, per il personale che al 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, la quota retributiva da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, *"va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile"*, senza che a nulla rilevi che il collocamento in quiescenza sia avvenuto dopo oltre venti anni di servizio.

Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che il ricorrente, al 31.12.1995, aveva maturato una parte di anzianità, sicché la quota retributiva della pensione privilegiata e fino al transito nei ruoli tecnici deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, con applicazione del coefficiente individuato dalle Sezioni Riunite.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il Ministero e l'INPS dovranno provvedere a riliquidare la pensione in base ai criteri sopra indicati e, per l'effetto, a pagare all'erede del ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati con decorrenza dalla data del pensionamento e fino al decesso del *de cuius*, maggiorati degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di

svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Le spese seguono la soccombenza.

In considerazione della concreta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del procedimento, le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da B. S., nella qualità di erede di P. V., contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, nonché contro il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del Ministro *pro – tempore*;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione privilegiata e fino al transito nei ruoli tecnici, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile; condanna l'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori

calcolati come in parte motiva;

CONDANNA

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro – tempore*, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 gennaio 2025

Pubblicata 15 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

